ACCORDO DI MODIFICA DELL'ACCORDO SUI CRITERI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE SOTTOSCRITTO IN DATA 26 APRILE 2010.
Modifica disciplina assunzioni "senza titoli"

Fra le Organizzazioni Sindacali F.L.C. CGIL, CISL - Scuola, UIL - Coordinamento Scuola Infanzia e la Federazione Provinciale Scuole Materne (FPSM) è intervenuto in data **9 settembre 2020** il seguente Accordo.

F.L.C. CGIL
Sig.ra Biancalbina Francescoini

CISL – Scuola
Sig.ra Stefania Galli

Sig.ra Candida Berlanda

UIL Coordinamento Scuola Infanzia
Sig.ra Marcella Tomasi

Sig.ra Tamara Tonini

Per la Federazione Provinciale Scuole Materne
Dott. Giovanni Benedetti

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/WhctKJVzfPpbBTghcgWxmhnBtQRsIFrnWbgGHGHgfhDsKhJRNMvGNFlrzdgQZkXBcDzDSv?projector... 1/1

Premesso che:

- l'Accordo sui criteri di assunzione del personale insegnante sottoscritto in data 26 aprile 2010 alla sezione *B) Assunzione del personale a tempo determinato* - così disciplina l'assunzione del personale non avente i titoli previsti dalla normativa vigente: "*Al fine di garantire il servizio scolastico, in caso di esaurimento degli elenchi di chiamata a tempo determinato e delle domande presentate "fuori termine", nonché dei nominativi contenuti negli elenchi di chiamata a tempo determinato delle Scuole della stessa Area e, quindi, delle Aree limitrofe gli Enti gestori potranno interpellare direttamente persone in possesso dei seguenti titoli: Diploma di Liceo Psico-Socio-Pedagogico conseguito dopo l'anno scolastico 2001/2002 o titoli equipollenti, Laurea in Scienza della Formazione Primaria indirizzo Scuola Primaria, Laurea in Scienza dell'Educazione e Laurea in Pedagogia o titoli equipollenti, ed inoltre anche i frequentanti i suddetti corsi di laurea.*
  La comunicazione all'Ente gestore avviene una volta esaurita la procedura sopra descritta.
  Prima di accedere all'elenco del personale senza i titoli richiesti dall'art. 6 della L.P. 13/77 e s.m. e i. sarà esperito il tentativo di offrire ai dipendenti con contratto a tempo parziale delle Scuole del circolo di coordinamento - che hanno dichiarato previamente la loro disponibilità al coordinatore - il contratto non ricoperto.
  Anche dopo l'eventuale assunzione della persona senza i titoli richiesti dalla legge deve continuare tutti i giorni la ricerca dell'insegnante; al verificarsi dell'accettazione da parte del richiedente collocato in elenco, il contratto con la persona assunta senza i titoli dovrà cessare; al riguardo nel contratto individuale di lavoro dovrà essere inserita apposita clausola risolutiva.
  In ogni caso il servizio prestato senza i titoli previsti dal comma 2 dell'art. 6 della L. P. n. 13/1977 e succ. mod. ed integr. non potrà essere riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio, sia ai fini economici che ai fini giuridici, e non potrà mai essere riconosciuto per le domande di assunzione nelle scuole dell'infanzia";
- considerata la forte carenza di personale insegnante disponibile per assunzioni con contratti a termine si rende necessario, al fine di garantire maggiori possibilità di copertura, di continuità del servizio scolastico, di maggiore stabilità di personale nelle sezioni alla luce dell'emergenza Covid 19, integrare l'Accordo di cui sopra nella parte in cui, dopo l'assunzione della persona senza titoli, il sistema automatizzato di chiamata prosegue tutti i giorni la ricerca dell'insegnante.

Tutto ciò premesso, le Parti

11/9/2020 img019.jpg

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

il seguente Accordo di modifica della sezione B) *Assunzione del personale a tempo determinato* dell'Accordo sui criteri di assunzione del personale insegnante sottoscritto in data 26 aprile 2010.

La disciplina delle assunzioni del personale non avente i titoli previsti dalla normativa vigente viene sostituita integralmente come segue:

"Al fine di garantire il servizio scolastico, in caso di esaurimento degli elenchi di chiamata a tempo determinato e delle domande presentate "fuori termine", nonché dei nominativi contenuti negli elenchi di chiamata a tempo determinato delle Scuole della stessa Area e, quindi, delle Aree limitrofe gli Enti gestori potranno interpellare direttamente persone in possesso dei seguenti titoli: Diploma di Liceo Psico-Socio-Pedagogico conseguito dopo l'anno scolastico 2001/2002 o titoli equipollenti, Laurea in Scienza della Formazione Primaria indirizzo Scuola Primaria, Laurea in Scienza dell'Educazione e Laurea in Pedagogia o titoli equipollenti, ed inoltre anche i frequentanti i suddetti corsi di laurea.

La comunicazione all'Ente gestore avviene una volta esaurita la procedura sopra descritta.

Prima di accedere all'elenco del personale senza i titoli richiesti dall'art. 6 della L.P. 13/77 e s.m. e i. sarà esperito il tentativo di offrire ai dipendenti con contratto a tempo parziale delle Scuole del circolo di coordinamento - che hanno dichiarato previamente la loro disponibilità al coordinatore - il contratto non ricoperto.

Nel caso in cui l'assunzione della persona senza i titoli richiesti dalla legge venga effettuata, per stringenti necessità organizzative della scuola, prima dell'esaurimento degli elenchi di cui sopra, deve proseguire la ricerca del personale avente i titoli fino ad esaurimento degli elenchi stessi; al verificarsi dell'accettazione da parte del richiedente collocato in elenco, il contratto con la persona assunta senza i titoli dovrà cessare; al riguardo nel contratto individuale di lavoro dovrà essere inserita apposita clausola risolutiva.

In ogni caso il servizio prestato senza i titoli previsti dal comma 2 dell'art. 6 della L. P. n. 13/1977 e succ. mod. ed integr. non potrà essere riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio, sia ai fini economici che ai fini giuridici, e non potrà mai essere riconosciuto per le domande di assunzione nelle scuole dell'infanzia".

Le parti convengono che il presente Accordo ha validità fino al 31 agosto 2021.

****